**TAR Campania Sent. n. 756/2022 – Medici di Medicina Generale -** SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 756 del 2022, proposto da-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Fiengo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Calabrese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli alla via S. Lucia, n. 81;nei confronti -OMISSIS- (non costituito in giudizio); per l'annullamento:

1) del Decreto Dirigenziale n. 47 del 17.12.2021 “Approvazione e pubblicazione della graduatoria regionale definitiva per la Medicina Generale anno 2021 e del relativo elenco degli esclusi.” (pubblicato sul BURC n. 117 del 20.12.2021); 2) del Decreto Dirigenziale n. 38 del 4.11.2021 "Approvazione e pubblicazione della graduatoria regionale provvisoria dei Medici di Medicina Generale anno 2021" (pubblicato sul BURC n. 107 del 8.11.2021);

 3) Decreto Dirigenziale (D.D.) n. 29 del 30.12.2020 “Graduatorie regionali 2021 della Medicina Generale e della Pediatria di Libera Scelta - Approvazione protocollo metodologico e avvio della procedura per la presentazione delle domande online di inclusione su piattaforma informatica SINFONIA.” - pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.) n. 251 del 30.12.2020; 4) del bando processi verbali redatti dalle competenti Commissioni giudicatrici ed in particolare delle schede di valutazione dei singoli concorrenti ivi inclusa del ricorrente nonché delle modalità di applicazione dei criteri di valutazione dei singoli titoli vantati dai concorrenti ivi incluso il ricorrente; 5) delle graduatorie di merito scaturite per effetto della procedura de qua; di ogni atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, ivi compresi: 6) del punteggio complessivo erroneamente riconosciuto alla ricorrente, pari a -OMISSIS-. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2022 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con ricorso notificato in data 4 febbraio 2022 e depositato il successivo 16 febbraio la dottoressa -OMISSIS- ha premesso che la Regione Campania ai sensi dell’articolo15 dell’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 23 marzo 2005 e s.m.i. prevede la predisposizione di graduatorie annuali da utilizzare per l’assegnazione degli incarichi di Medicina Generale e ne disciplina le modalità attuative. In data -OMISSIS- la dott.ssa -OMISSIS- presentava la domanda per l’inserimento e l’aggiornamento della Graduatoria Regionale dei Medici di Medicina Generale anno 2021 (prot. n. -OMISSIS-).

Sulla base dell’attività istruttoria veniva predisposta la graduatoria regionale definitiva della Medicina Generale anno 2021 (depositata in atti) e l’elenco degli esclusi. Come rilevabile dalla graduatoria definitiva pubblicata sul BURC della Regione Campania del 20.12.2021, all’odierna ricorrente dott. -OMISSIS-, veniva attribuita la posizione -OMISSIS-.

 La ricorrente, all’esito della pubblicazione della graduatoria provvisoria del 4.11.2021, presentava, in data -OMISSIS- un’istanza di riesame della propria posizione in graduatoria con cui ricostruiva i titoli di servizio assunti nell’anno 2020 di seguito specificati:

 - Attività di medico di assistenza primaria convenzionato, con incarico provvisorio (cod.reg. n. -OMISSIS-) prestata dal 14.07.2020 al 31.12.2020 azienda -OMISSIS-;

- Attività di sostituzione del medico di assistenza primaria nell’ambito di un’utenza superiore alle 100 unità e per periodi non inferiori a giorni 5 consecutivi, come specificato nell’istanza di riesame qui da intendersi reiterata e trascritta;

- Attività di medico di continuità assistenziale con incarico provvisorio dal 01.01.2020 al 31.01.2020, per un numero di ore pari a 124 presso l’azienda -OMISSIS-;

- Attività di medico di continuità assistenziale con incarico provvisorio dal 01.07.2020 al 31.07.2020 per un numero di ore pari a 180 presso l’azienda-OMISSIS-;

Pertanto la dott.ssa -OMISSIS- chiedeva l’attribuzione per l’anno 2020 di un punteggio pari a -OMISSIS- maggiore di quello -OMISSIS-riconosciutole nella graduatoria provvisoria.

La Regione Campania con nota del -OMISSIS- respingeva l’istanza di riesame, deducendo…” ai sensi del comma 5 dell’art. 16 dell’ACN vigente, le attività di servizio eventualmente svolte durante il corso di formazione specifica in medicina generale non sono valutabili. Inoltre, come chiarito anche dalla SISAC con parere prot. . 847 del 10.-12.2013, il termine del periodo formativo coincide con il momento di conseguimento del titolo. Avendo lei dichiarato di aver conseguito il titolo di formazione il -OMISSIS-sono ritenuti validi, ai fini del calcolo del punteggio, i titoli di servizio successivi a tale data….pertanto la sua istanza non può essere accolta…” . Secondo quanto ulteriormente rappresentato, la dott.ssa -OMISSIS-, in stato di -OMISSIS-, frequentava il corso di formazione fino al 31 gennaio 2018, -OMISSIS- e il giorno 1° marzo 2018 riprendeva la frequenza. Sennonché, prosegue la ricorrente, il responsabile del Coordinamento (CFMMG) le segnalava la necessità di presentare istanza di -OMISSIS-che la dottoressa -OMISSIS- non aveva ancora presentato, in quanto ammessa in sovrannumero e priva di borsa di studio. La dott.ssa -OMISSIS- precisa che nei primi tre mesi del 2020 recuperava le ore di corso perse -OMISSIS-e solo in data -OMISSIS- (quando aveva completato il corso da tre mesi), l’Amministrazione fissava il colloquio finale per l’abilitazione, conseguita in pari data.

 Orbene, l’esponente conclude che avendo svolto dal mese di gennaio 2020 al mese di giugno 2020 attività di sostituzione del medico di assistenza primaria a più di 100 utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni consecutivi, avrebbe avuto titolo a vedersi riconosciuto l’intero punteggio maturato, ma la Regione, ha rigettato la richiesta sostenendo che tale servizio fosse stato svolto durante il corso di formazione e quindi non fosse computabile nel punteggio. Avverso tale statuizione la dott.ssa -OMISSIS- ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio chiedendo l’annullamento del provvedimento di approvazione della graduatoria e degli altri atti in epigrafe dettagliati sulla base della seguente censura.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 comma 5 dell’ACN 2020 -Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33 e 97 Cost. - eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento.

Nella determinazione del punteggio, l’Amministrazione resistente, non ha riconosciuto il servizio svolto nel corso dei primi sei mesi del 2020, in quanto precedente alla conclusione del corso avvenuta con il colloquio finale in data -OMISSIS-. Secondo la ricorrente tale statuizione sarebbe erronea, in quanto il comma 5 dell’art. 13 dell’ACN stabilisce che ai fini della determinazione del punteggio per la graduatoria sono valutati solo i titoli accademici e di servizio posseduti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, senza alcun riferimento alla conclusione del corso di formazione di medicina generale. L’errore in cui sarebbe caduta la commissione valutatrice consisterebbe nell’erroneo richiamo al comma 5 dell’Art. 16 che nulla prevede al riguardo. Orbene, prosegue la ricorrente, la Regione Campania intendeva riferirsi all’art. 16 comma 4 che così recita…” I titoli di servizio non sono cumulabili se riferiti ad attività svolte nello stesso periodo. In tal caso è valutato il titolo che comporta il punteggio più alto. Le attività di servizio eventualmente svolte durante i periodi formativi non sono valutabili…”. Sennonché, conclude la dott.ssa -OMISSIS-, tale norma sarebbe applicabile nell’ambito del triennio di durata del corso che nel caso della ricorrente era 2016/2019, ma non potrebbe anche condurre ad escludere l’attribuzione di punteggio per le attività svolte nel 2020 solo perché la ricorrente ha recuperato alcune ore e svolto il colloquio finale.

Parte ricorrente ha poi chiesto il risarcimento in forma specifica mediante attribuzione diretta del punteggio non valutato. In subordine ha chiesto la corresponsione del risarcimento per equivalente. Si è costituita in resistenza la Regione Campania, adducendo che la normativa di cui agli accordi collettivi è chiara nel precludere il computo del punteggio per le attività di sostituzione prestate per la durata del corso. Nel caso della ricorrente il corso si è esteso fino al -OMISSIS- atteso che solo in quella data la ricorrente ha sostenuto il colloquio finale, per cui correttamente l’Amministrazione non avrebbe calcolato il punteggio relativo all’attività svolta dalla ricorrente nel corso del 2020.

Con ordinanza 14 marzo 2022 n. 483 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare rilevando che: “la mancata attribuzione del contestato punteggio aggiuntivo in favore della ricorrente conseguirebbe all’astensione forzata dalla frequenza del corso -OMISSIS-, in entrambi i casi determinate da causa non imputabile alla dott.ssa -OMISSIS-”. Tale ordinanza è stata riformata in appello con l’ordinanza 10 giugno 2022 con cui il Consiglio di Stato ha considerato che: “le questioni sollevate dall’appellante meritino approfondimento, in particolare in ordine alla correlabilità delle vicende soggettive (sia pur non imputabili) che hanno caratterizzato la fase della formazione dell’appellata, con quelle che caratterizzano la valutazione dei servizi prestati, nell’ambito di una procedura di natura concorsuale dotata di specifiche regole”.

La Regione nella memoria ex art. 73 c.p.a. ha ulteriormente argomentato, sottolineando, in linea con la pronuncia cautelare del Consiglio di Stato, che le regole della procedura erano chiare nell’escludere l’attribuzione dei punteggi per attività svolte nel corso del periodo di formazione. Alla pubblica udienza del 6 luglio 2022 la causa è stata introitata in decisione.

Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente si duole nel mancato computo ai fini del punteggio utile alla collocazione nella graduatoria regionale dei Medici di Medicina Generale delle attività svolte nel corso del 2020, ammettendo di aver recuperato ore di corso e svolto il colloquio finale nel primo semestre del 2020, ma rilevando di non aver potuto concludere il corso in ragione -OMISSIS-. La Regione deduce in contrario che le regole della selezione disponevano chiaramente all’art. 16, co. 5, dell’ACN che non si sarebbero conteggiati ai fini dell’attribuzione del punteggio, i titoli maturati durante il corso di formazione.

Rileva preliminarmente il Collegio che il testo dell’Accordo Collettivo Nazionale depositato agli atti da parte ricorrente, risultato peraltro conforme, sul punto con il testo reperito sul sito internet della SISAC (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati) non contiene all’art. 16, co. 5, alcuna previsione che precluda di computare ai fini dell’attribuzione del punteggio ai medici i servizi prestati durante il corso di formazione in Medicina Generale.

Due sono le disposizioni richiamate dalle parti nell’ambito del presente giudizio per avvalorare le rispettive tesi:

a) Il comma 5 dell’art. 15 il quale così dispone: “Ai fini della determinazione del punteggio valido per la graduatoria sono valutati solo i titoli accademici e di servizio posseduti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente”.

b) Il comma 4 dell’art. 16 a mente del quale “…Le attività di servizio eventualmente svolte durante i periodi formativi non sono valutabili”.

La prima previsione, invocata da parte ricorrente, deve essere collegata con quella di cui al comma precedente del medesimo articolo in cui si prescrive che ai fini dell’inclusione nella graduatoria annuale di settore le domande devono essere inviate entro il termine del 31 gennaio; la fissazione di una data limite ai fini della valutabilità dei requisiti, pare rispondere alla necessità di introdurre un elemento di certezza ed evitare, quindi, contestazioni in ordine alla rilevanza dei titoli ai fini dell’attribuzione del punteggio. La disposizione, quindi, non ha una diretta refluenza sul tema oggetto del presente giudizio in cui si fa invece questione della possibilità di computare ai fini della graduatoria titoli di servizio svolti durante il corso di formazione.

Più pertinente è, invece, la seconda previsione, invocata dalla Regione a supporto della gravata determinazione, di cui all’art. 16, co. 4 che appare volta a favorire l’esclusività dell’impegno formativo dei Medici ammessi al Corso di Medicina Generale. Ed infatti precludendo la possibilità di computare i servizi svolti durante il periodo formativo, la disposizione mira ad incentivare l’impegno formativo.

Né può sostenersi che -OMISSIS-dal corso riguardi solo i corsisti beneficiari di borsa di studio, di cui la ricorrente dichiara di non essere destinataria, atteso che il Regolamento del CSFMG (Corso Specifico di Formazione Medicina Generale), non impugnato dalla ricorrente, non contiene distinzioni al riguardo prevedendo -OMISSIS-dal corso nel caso di -OMISSIS- indipendentemente dalla circostanza che la -OMISSIS- benefici o meno della borsa: “La tutela della -OMISSIS- per le -OMISSIS-che partecipano al percorso formativo, merita un’attenzione particolare ed è dovuta l’applicazione dell’istituto di -OMISSIS- dalla frequenza del corso; inoltre, si precisa che - ove prescritto - verrà considerato oltre al periodo obbligatorio anche quello facoltativo previsto dall’art. 11 della Legge 8.3.2000 n. 53. Il medico in formazione potrà recuperare il periodo di sospensione qualora lo svolgimento del corso cui partecipa lo consenta, altrimenti verrà riammesso alla frequenza del triennio successivo, per il tempo strettamente necessario al completamento del proprio percorso formativo. In ogni caso, dovrà attenersi ad un piano di recupero personalizzato, condiviso tra i Coordinatori delle attività didattiche”.

Peraltro l’art. 15, comma 1, dell’ACN prevede che la domanda per l’inserimento nella graduatoria dei medici di Medicina Generale possa essere integrata annualmente con i titoli via via maturati ed utili ai fini della graduatoria regionale aggiornata annualmente.

Con la conseguenza che la posticipazione della conclusione del corso non preclude alla ricorrente di far valere i titoli di servizio maturati successivamente alla conclusione del corso di formazione (-OMISSIS-.

In conclusione il ricorso deve essere respinto. Dalla ravvisata immunità dai vizi denunciati discende l’infondatezza dell’istanza risarcitoria.

Le spese del giudizio possono essere compensate, tenuto conto della rilevanza degli interessi fatti valere e dell’esito della fase cautelare. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2022